

N. 00830/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 517 del 2013, proposto da:

Fiorenza Quintarelli, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baciga,
Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in
Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, San
Marco, 63;

Comune Di Negrar;

per l'annullamento

del parere negativo 17/1/2013, prot. n. 1553, con il quale il
Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona ha

espresso parere negativo in merito al progetto di nuova costruzione oggetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente al Comune di Negrar.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il parere sfavorevole espresso ex art. 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i., dalla Soprintendenza è articolato sulla base di due argomentazioni, essendo stato evidenziato il pregiudizio derivante dalla demolizione di un edificio tipico esempio di architettura rurale, testimonianza dell'interrelazione fra l'uomo ed il contesto esistente di particolare pregio, e le caratteristiche della proposta progettuale, la quale non risulta per tipologia compatibile con il peculiare contesto nel quale dovrebbe inserirsi;

attesi i motivi di ricorso, con i quali è stata denunciata l'illegittimità del parere per difetto di motivazione e di istruttoria;

ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e vada respinto.

Invero, dato atto della peculiarità dell'ambito nel quale si intende realizzare l'intervento progettato dalla ricorrente, il quale rappresenta

una cd. “bellezza di insieme”, così come identificata dall’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la quale il pregio sotto il profilo paesaggistico, che ha determinato l’insorgenza del vincolo, deriva dalle caratteristiche complessive dell’ambito, meritevoli di essere mantenute così come esistenti, che quindi coinvolge tutti gli insediamenti ivi presenti, anche se non aventi particolare pregio individuale;

che, come costantemente affermato riguardo alle ”bellezze di insieme”, trattasi di preservare da alterazioni un “quadro di insieme”, di cui anche il fabbricato de quo, insistente nel particolare contesto del territorio della Valpolicella, fa parte;

ne consegue che la pur sintetica motivazione data dalla Soprintendenza a sostegno del parere sfavorevole espresso in ordine all’intervento progettato dalla ricorrente, ha comunque evidenziato le ragioni che ostano alla realizzazione dello stesso - peraltro facilmente intuibili dalla sola visione delle foto con simulazione della nuova costruzione, benché sia stato previsto il recupero dei materiali derivanti dal vecchio e demolendo edificio rurale – di modo che risultano sufficientemente esternate le ragioni che, sulla base della corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, hanno portato la Soprintendenza ad esprimersi in senso negativo circa l’assentibilità dell’intervento.

Per detti motivi, quindi, il ricorso è infondato e va respinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)